

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 251

47° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

9 ottobre 2004

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 251/01	Causa C-234/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH	1
2004/C 251/02	Causa C-245/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento EMAG Handel Eder OHG contro Finanzlandesdirektion für Kärnten	2
2004/C 251/03	Causa C-246/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol	2
2004/C 251/04	Causa C-288/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien, con ordinanza 28 giugno 2004 nel procedimento AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk	3
2004/C 251/05	Causa C-295/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Vincenzo Manfredi e Lloyd Italico Assicurazioni	3
2004/C 251/06	Causa C-296/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Cannito e Fondiaria Sai SpA	3
2004/C 251/07	Causa C-297/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente Nicolò Tricarico e Assitalia Assicurazioni SpA	4

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2004/C 251/08	Causa C-298/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Pasqualina Murgolo e Assitalia Assicurazioni SpA	4
2004/C 251/09	Causa C-302/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság, con ordinanza 10 giugno 2004, nel procedimento Ynos Kft. contro Varga János	5
2004/C 251/10	Causa C-336/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone — Sezione 02 — con ordinanza 14 luglio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Banca Popolare FriulAdria SpA e Agenzia Entrate Ufficio Pordenone	5
2004/C 251/11	Causa C-339/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con ordinanza 24 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Nuova società di telecomunicazioni SpA e Ministero delle comunicazioni	6
2004/C 251/12	Causa C-340/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, con ordinanza 27 maggio 2004, nelle cause dinanzi ad esso pendenti: R.G. 265/2004 Carbotermo SpA contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, e R.G. 887/2004 Consorzio Alisei contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, con l'intervento ad adiuvandum di A.G.E.S.I.	6
2004/C 251/13	Causa C-341/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda), con ordinanza 27 luglio 2004 nel procedimento Eurofood IFSC Ltd e nel procedimento relativo ai Companies Acts (leggi sulle società) 1963-2003, Enrico Bondi contro Bank of America N.A., Pearse Farrell (il curatore provvisorio), Director of Corporate Enforcement ed i titolari di certificati/obbligazioni	7
2004/C 251/14	Causa C-343/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ricorso 21 luglio 2004, nel procedimento Land Oberösterreich contro CEZ, a.s.	8
2004/C 251/15	Causa C-344/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 14 luglio 2004 nel procedimento The Queen ex parte — International Air Transport Association contro Department for Transport e nel procedimento The Queen ex parte — European Low Fares Airline Association e Hapag-Lloyd Express GmbH contro Department for Transport	8
2004/C 251/16	Causa C-346/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 26 maggio 2004, nella causa Robert Hans Conijin contro Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt	9
2004/C 251/17	Causa C-354/04 P: Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito	9
2004/C 251/18	Causa C-355/04 P: Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione SEGI, A. Zubimendi Izaga, A. Galarraga contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-338/02, promossa da Associazione SEGI, A. Zubimendi Izaga, A. Galarraga contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2004/C 251/19	Causa C-373/04 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) il 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, M. Alvarez Moreno/Commissione delle Comunità europee	10
2004/C 251/20	Cancellazione dal ruolo della causa C-55/04	11
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2004/C 251/21	Elezione del presidente del Tribunale	12
2004/C 251/22	Elezione dei presidenti di sezione	12
2004/C 251/23	Assegnazione dei giudici alle sezioni	12
2004/C 251/24	Sentenza del Tribunale di primo grado, 29 aprile 2004, nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd e a./Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Mercato degli elettrodi di grafite — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Calcolo dell'importo delle ammende — Cumulo delle sanzioni — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Capacità contributiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Modalità di pagamento»)	13
2004/C 251/25	Sentenza del Tribunale di primo grado, 20 luglio 2004, nella causa Vitaly Lissotschenko e Joachim Hentze contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo LIMO — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)	15
2004/C 251/26	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 28 giugno 2004, nella causa T-342/99 DEP, Airtours plc contro Commissione delle Comunità europee (Tassazione delle spese — Onorari di solicitors e barristers — Onorari dei commercialisti — IVA)	15
2004/C 251/27	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-341/02, Regione Siciliana contro Commissione delle Comunità europee (FEDER — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Chiusura di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Soggetto direttamente interessato — Irrricevibilità)	15
2004/C 251/28	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2004, nella causa T-21/03, S contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di annullamento — Malattia professionale — Riconoscimento dell'origine professionale — Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo della commissione medica — Diniego — Atto che arreca pregiudizio — Irrricevibilità manifesta)	16
2004/C 251/29	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 5 luglio 2004, nella causa T-39/03, DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)	16
2004/C 251/30	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speisereste-Verwertung eV e Josef Kloh contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1774/2002 — Decisione 2003/328/CE — Utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione nei mangimi per suini — Irrricevibilità)	16
2004/C 251/31	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nel procedimento T-422/03 R II, Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International Inc. contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE — Presupposti di ricevibilità»)	17

2004/C 251/32	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-76/04 R, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)	17
2004/C 251/33	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)	17
2004/C 251/34	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 9 luglio 2004, nella causa T-132/04, André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Previo procedimento amministrativo — Irricevibilità manifesta)	18
2004/C 251/35	Causa T-163/04: Ricorso del sig. Michael Schäfer contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 aprile 2004	18
2004/C 251/36	Causa T-193/04: Ricorso del sig. Hans-Martin Tillack contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 2004	19
2004/C 251/37	Causa T-237/04: Ricorso della Ultradent Products, Inc., e del sig. Michael J.S. Renouf contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2004	19
2004/C 251/38	Causa T-257/04: Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004	20
2004/C 251/39	Causa T-258/04: Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004	21
2004/C 251/40	Causa T-262/04: Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004	22
2004/C 251/41	Causa T-263/04: Ricorso della BIC S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 giugno 2004	22
2004/C 251/42	Causa T-273/04: Ricorso della Brandt Industries contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004	23
2004/C 251/43	Causa T-278/04: Ricorso della Jabones Pardo, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 luglio 2004	23
2004/C 251/44	Causa T-282/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004	24
2004/C 251/45	Causa T-284/04: Ricorso della UPS Europe N.V./S.A. e della UPS Deutschland Inc. & co OHG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 luglio 2004	25
2004/C 251/46	Causa T-286/04: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004	25
2004/C 251/47	Causa T-288/04: Ricorso del sig. Kris Van Neyghem contro il Comitato delle Regioni, proposto il 15 luglio 2004	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2004/C 251/48	Causa T-292/04: Ricorso di Caremar S.p.A. e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 luglio 2004	26
2004/C 251/49	Causa T-295/04: Ricorso del Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004	27
2004/C 251/50	Causa T-297/04: Ricorso dei sigg. Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004	27
2004/C 251/51	Causa T-304/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004	27
	II <i>Atti preparatori</i>	
		
	III <i>Informazioni</i>	
2004/C 251/52	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 239 del 25.9.2004	29

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH

(Causa C-234/04)

(2004/C 251/01)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 2004, nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH, il Landesgericht Innsbruck (Austria) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

A) Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:

1) se il principio di cooperazione sancito dall'art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle validi per le decisioni amministrative.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

se il termine fissato dal § 534 ZPO [codice di procedura civile austriaco] per la revoca di una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest'ultimo.

3) Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

se un'incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell'art. 24 EuGVVO [Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44⁽¹⁾], concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] rappresenti una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati principi, può far venir meno l'efficacia di giudicato di una decisione giurisdizionale.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

4) se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o territoriale) ai sensi della EuGVVO qualora sia passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame debba essere effettuato d'ufficio ovvero soltanto su domanda di una delle parti del procedimento.

B) Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO:

1) se un'ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest'ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l'azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un'ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti;

3) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall'imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l'insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dal § 5j KSchG [legge austriaca sulla tutela dei consumatori].

In caso di soluzione negativa delle questioni sub 1) e 2):

- 4) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale all'adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all'adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta dall'imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore.

⁽¹⁾ GU L 12 del 2001, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento EMAG Handel Eder OHG contro Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Causa C-245/04)

(2004/C 251/02)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 giugno 2004, nel procedimento EMAG Handel Eder OHG contro Finanzlandesdirektion für Kärnten, il Verwaltungsgerichtshof (Austria) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8, n. 1, lett. a), prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, vada interpretato nel senso che il luogo di inizio della spedizione o del trasporto è rilevante anche nel caso in cui più imprenditori concludano un negozio di fornitura relativo al medesimo bene e ai diversi negozi di fornitura venga adempiuto con un unico spostamento di merce;
- 2) Se più forniture possano essere considerate forniture intracomunitarie esenti da imposte quando più imprenditori concludono un negozio di fornitura relativo al medesimo bene e ai diversi negozi di fornitura viene adempiuto mediante un unico spostamento di merce;
- 3) Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, vada considerato come luogo di inizio della seconda fornitura il luogo di partenza effettivo del bene o il luogo in cui termina la prima fornitura;
- 4) Se, ai fini della risoluzione delle prime tre questioni, sia rilevante sapere chi ha il potere di disposizione sul bene durante lo spostamento della merce.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol

(Causa C-246/04)

(2004/C 251/03)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 giugno 2004, nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se uno Stato membro possa esercitare solo in modo unitario la sua facoltà, prevista dall'art. 13, parte C, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «direttiva»), di concedere al soggetto passivo il diritto di optare per l'imposizione, nonostante l'esenzione stabilita dall'art. 13, parte B, lett. b), della direttiva per la locazione di immobili, o se lo Stato membro possa effettuare una distinzione basata sul tipo di operazioni o sui gruppi di soggetti passivi;
- 2) Se il combinato disposto dell'art. 13, parte B, lett. b) e della parte C, lett. a), della direttiva autorizzi una disciplina come quella prevista dal combinato disposto dell'art. 6, n. 1, sub 14, dell'UStG del 1994 e dell'art. 6, n. 1, sub 16, UStG del 1994, secondo cui la possibilità di optare per l'imposizione di operazioni di locazione e affitto, viene limitata in modo tale da escluderne associazioni sportive di pubblica utilità;
- 3) Se il combinato disposto dell'art. 13, parte B, lett. b) e della parte C, lett. a), della direttiva autorizzi una disciplina come quella prevista dal combinato disposto dell'art. 2 n. 5, sub 2, dell'UStG del 1994 e dell'art. 1, n. 2, sub 1, Liebhabereivereinordnung nella versione del BGBl n. 33/1993, secondo la quale non sussiste la possibilità di optare per l'imposizione di operazioni di locazione quando la locazione non produce, entro un termine ragionevole, profitti complessivi o un saldo attivo complessivo e riguarda un edificio utilizzabile come abitazione privata.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien, con ordinanza 28 giugno 2004 nel procedimento AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk

(Causa C-288/04)

(2004/C 251/04)

Con ordinanza 28 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 luglio 2004, nel procedimento AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk, l'Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13, n. 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee osti alla tassazione negli Stati membri di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai suoi funzionari e ai suoi altri agenti unicamente nel caso in cui le Comunità europee abbiano esercitato il diritto di imposizione loro riconosciuto.
- 2) Se l'art. 16, n. 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, da un lato, osti alla tassazione di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai suoi funzionari e ai suoi altri agenti negli Stati membri unicamente nel caso in cui il funzionario o altro agente sia menzionato nella comunicazione prevista dallo stesso articolo e, dall'altro, sulla base di tale comunicazione, autorizzi automaticamente l'amministrazione fiscale dello Stato membro ad applicare il diritto tributario nazionale ai funzionari e agli altri agenti non menzionati in tale comunicazione e dunque ad ogni agente che le Comunità europee considerano agente locale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Vincenzo Manfredi e Lloyd Italico Assicurazioni

(Causa C-295/04)

(2004/C 251/05)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Vincenzo Manfredi contro Lloyd Italico Assicurazioni, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto

non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresa che appartengano a diversi Stati membri;

- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;
- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intesa o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Cannito e Fondiaria Sai SpA

(Causa C-296/04)

(2004/C 251/06)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Antonio Cannito contro Fondiaria Sai SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresa che appartengano a diversi Stati membri;

- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;
- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intese o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente Nicolò Tricarico e Assitalia Assicurazioni SpA

(Causa C-297/04)

(2004/C 251/07)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Nicolò Tricarico contro Assitalia Assicurazioni SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresa che appartengano a diversi Stati membri;
- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il

risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;

- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intese o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Pasqualina Murgolo e Assitalia Assicurazioni SpA

(Causa C-298/04)

(2004/C 251/08)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Pasqualina Murgolo contro Assitalia Assicurazioni SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresa che appartengano a diversi Stati membri;
- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma nazionale di tenore analogo a quello dell'art. 33 della legge italiana 287/1990 secondo cui la domanda risarcitoria per violazione delle norme comunitarie e nazionali per le intese anticoncorrenziali deve essere proposta anche dai terzi dinanzi ad un giudice diverso da quello ordinariamente competente per domande di pari valore, comportando così un notevole aumento dei costi e dei tempi di giudizio;

- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 5) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intesa o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

non ipso iure, ma solo quando il consumatore vi si sia opposto con una apposita dichiarazione, vale a dire quando le abbia impugnate con successo.

- 2) Se dalla disposizione della direttiva, secondo la quale il contratto resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive, possa conseguire che, in una situazione in cui il professionista opera avvalendosi di clausole abusive che, secondo il suo diritto nazionale non vincolano il consumatore, ma, senza tali clausole, che formano parte del contratto, il detto professionista non avrebbe stipulato il detto contratto con il consumatore, non venga meno la validità di tutto il contratto, se questo è eseguibile senza le clausole abusive.
- 3) Se, dal punto di vista dell'applicazione del diritto comunitario, sia rilevante che la controversia a qua sia sorta prima dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea, ma dopo l'adattamento del suo diritto nazionale alla direttiva.

(¹) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság, con ordinanza 10 giugno 2004, nel procedimento Ynos Kft. contro Varga János

(Causa C-302/04)

(2004/C 251/09)

Con ordinanza 10 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2004, il Szombathelyi Városi Bíróság (Ungheria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Ynos Kft. e Varga János, le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (¹), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), a norma del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, possa essere interpretato nel senso che può costituire il fondamento di una disposizione nazionale come l'art. 209, n. 1, del Polgári Törvénykönyv (codice civile ungherese; in prosieguo: il «Ptk») applicabile nel caso in cui venga accertato il carattere abusivo di una condizione generale di un contratto e ai sensi della quale le clausole abusive risultano prive di efficacia obbligatoria nei confronti del consumatore

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone — Sezione 02 — con ordinanza 14 luglio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Banca Popolare FriulAdria SpA e Agenzia Entrate Ufficio Pordenone

(Causa C-336/04)

(2004/C 251/10)

Con ordinanza 14 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 agosto 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Banca Popolare FriulAdria spa e Agenzia Entrate Ufficio Pordenone, la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la Decisione della Commissione n. 2002/581/CE (¹) dell'11 dicembre 2001 (GU L 184 del 13 luglio 2002, p. 27) sia invalida et incompatibile con il diritto comunitario, in quanto le disposizioni della legge 461/98 e del relativo decreto legislativo 153/99 riguardante le banche, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, sono compatibili con il Mercato comune o, comunque, rientrano nelle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. b) et c), del Trattato CE.

2) Se, in particolare, l'art. 4 della citata Decisione sia invalido ed incompatibile con il diritto comunitario, in quanto la Commissione:

- a) ha violato il dovere di fornire adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE; e/o
- b) ha violato il principio del legittimo affidamento; e/o
- c) ha violato il principio di proporzionalità.

3) In ogni caso, se la corretta interpretazione dell'art. 87 ss. del Trattato CE, dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/99 ⁽²⁾ e dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, di quelli richiamati in motivazione, osti all'applicazione dell'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27).

⁽¹⁾ Relativa al regime di aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con ordinanza 24 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Nuova società di telecomunicazioni SpA e Ministero delle comunicazioni

(Causa C-339/04)

(2004/C 251/11)

Con ordinanza 24 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 agosto 2004, nella causa Nuova società di telecomunicazioni SpA contro Ministero delle comunicazioni, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) «se sia compatibile con i principi di fondo della direttiva 97/13/CE ⁽¹⁾ una previsione nazionale che — avendo imposto alle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno in passato realizzato, per le proprie esigenze et in regime di concessione onerosa, reti di telecomunicazione, la costituzione di società separata per l'esercizio di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni — preveda che la società separata, ancorché licenziataria del servizio al pubblico, debba sia pure in via transitoria corrispondere un canone aggiuntivo in relazione alla destinazione della rete di telecomunicazione in favore della società madre;
- b) se sia coerente con la disciplina comunitaria e con l'interpretazione datane dalla Quinta Sezione della stessa Corte di

giustizia con sentenza 18 settembre 2003 dalla stessa Corte di giustizia una previsione nazionale che (si ribadisce in via transitoria) commisuri il secondo ed aggiuntivo canone dovuto per l'attività esercitata in favore della società madre a quanto in passato corrisposto dalla stessa società madre vigente il pregresso regime di esclusiva connotato dalla differenziazione tra concessioni di sistemi di telecomunicazioni ad uso pubblico e concessioni riguardanti i sistemi ad uso privato».

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni GU L 117 del 7.5.1997 pag. 15-27

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, con ordinanza 27 maggio 2004, nelle cause dinanzi ad esso pendenti: R.G. 265/2004 Carbotermo SpA contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, e R.G. 887/2004 Consorzio Alisei contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, con l'intervento ad adiuvandum di A.G.E.S.I.

(Causa C-340/04)

(2004/C 251/12)

Con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 agosto 2004, nelle cause dinanzi ad esso pendenti: R.G. 265/2004 Carbotermo SpA contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, e R.G. 887/2004 Consorzio Alisei contro Comune di Busto Arsizio e AGESP SpA, con l'intervento ad adiuvandum di A.G.E.S.I., il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) «se sia compatibile con la direttiva 93/36/CEE ⁽¹⁾ l'affidamento diretto dell'appalto per la fornitura di combustibili e calore per impianti termici di edifici di proprietà o competenza del Comune, e relativa gestione, conduzione, manutenzione (con prevalenza del valore della fornitura), ad una società per azioni il cui capitale è allo stato attuale, interamente detenuto da un'altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza (al 99,98 %) il Comune appaltante, ovvero ad una società (AGESP) che non è partecipata direttamente dall'Ente Pubblico, ma da un'altra società (AGESP Holding) il cui capitale è attualmente posseduto al 99,98 % dalla Pubblica Amministrazione;

2) se il requisito dello svolgimento, da parte dell'impresa alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della parte più importante dell'attività con l'Ente pubblico che la controlla, debba essere accertato facendo applicazione dell'art. 13 della direttiva 93/38/CEE⁽¹⁾, e possa ritenersi sussistente nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi con l'Ente pubblico controllante, o, in alternativa, nel territorio dell'Ente stesso».

⁽¹⁾ GU L 199, del 9.8.1993, p. 1.

⁽²⁾ GU L 199, del 9.8.1993, p. 84.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda), con ordinanza 27 luglio 2004 nel procedimento Eurofood IFSC Ltd e nel procedimento relativo ai Companies Acts (leggi sulle società) 1963-2003, Enrico Bondi contro Bank of America N.A., Pearse Farrell (il curatore provvisorio), Director of Corporate Enforcement ed i titolari di certificati/obbligazioni

(Causa C-341/04)

(2004/C 251/13)

Con ordinanza 27 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 9 agosto 2004, nel procedimento Eurofood IFSC Ltd e nel procedimento relativo ai Companies Acts (leggi sulle società) 1963-2003, Enrico Bondi contro Bank of America N.A., Pearse Farrell (il curatore provvisorio), Director of Corporate Enforcement ed i titolari di certificati/obbligazioni, la Supreme Court (Irlanda), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, allorché ad un giudice competente viene presentata in Irlanda una domanda di liquidazione di una società insolvente e detto giudice emette, in pendenza dell'emissione di un'ordinanza di liquidazione, un'ordinanza di nomina di un curatore provvisorio munito del potere di prendere possesso degli attivi della società, amministrare i suoi affari, aprire un conto corrente bancario e nominare un solicitor tutto ciò con la conseguenza sul piano legale di privare della capacità di agire gli amministratori della società, codesta ordinanza combinata con la presentazione della domanda costituisca una decisione di apertura del procedimento di insolvenza ai fini dell'art. 16, interpretato alla luce degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1346 del 2000⁽¹⁾.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la presentazione, in Irlanda, alla High Court di una domanda di liquidazione coattiva di una società, ad opera della Corte costituisca l'apertura del procedimento di insolvenza ai fini

di tale regolamento in forza del disposto irlandese di cui all'art. 220, n. 2 del Companies Act, 1963 (legge sulle società del 1963) ai sensi del quale la liquidazione di una società inizia alla data di presentazione della domanda.

- 3) Se l'art. 3 del suddetto regolamento, in combinato disposto con l'art. 16, abbia per effetto che un giudice di uno Stato membro, diverso da quello ove è situata la sede registrata della società e diverso da quello ove la società amministra la gestione dei suoi affari su una base regolare secondo modalità accertabili da terzi, ma ove è stato inizialmente aperto il procedimento di insolvenza, sia competente ad aprire il procedimento di insolvenza principale.

4) Se, laddove:

- a) la sede registrata di una società madre e della sua controllata sono in due diversi Stati membri,
- b) la controllata amministra la gestione dei suoi interessi su una base regolare secondo modalità accertabili da terzi ed in osservanza completa e regolare della sua stessa identità societaria negli Stati membri dove è situata la sua sede statutaria e
- c) la società madre, grazie al suo azionariato ed al potere di nominare gli amministratori, è in grado di controllare e di fatto controlla la politica della controllata,

per determinare il «centro degli interessi principali», i fattori rilevanti siano quelli menzionati alla lett. b) supra o, dall'altro lato, quelli menzionati alla lett. c) supra.

- 5) Se, quando il fatto di permettere ad una decisione giudiziaria o amministrativa di produrre conseguenze legali con riguardo a persone o enti i cui diritti ad un procedimento corretto e ad un dibattito equo non siano stati osservati nel prendere una decisione siffatta sia manifestamente contrario all'ordine pubblico di uno Stato membro, tale Stato membro sia obbligato, a norma dell'art. 17 del suddetto regolamento, a riconoscere una decisione dei giudici di un altro Stato membro intesa ad aprire il procedimento di insolvenza nei confronti di una società, in una situazione in cui il giudice del primo Stato membro è convinto che la decisione in questione sia stata emessa nell'inservanza di tali principi e, in particolare, laddove il ricorrente nel secondo Stato membro ha rifiutato, nonostante sollecitazioni e contrariamente all'ordinanza del giudice del secondo Stato membro, di fornire al curatore provvisorio della società, debitamente nominato conformemente al diritto del primo Stato membro, copia dei documenti essenziali alla base della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ricorso 21 luglio 2004, nel procedimento Land Oberösterreich contro CEZ, a.s.

(Causa C-343/04)

(2004/C 251/14)

Con ricorso 21 luglio 2004, pervenuto nella cancelleria della Corte il 10 agosto 2004, l'Oberster Gerichtshof (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Land Oberösterreich e CEZ, a.s., la seguente questione pregiudiziale:

Se la locuzione «in materia di diritti reali immobiliari» contenuta nell'art. 16, n. 1, lett. a) della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») debba essere interpretata nel senso che essa contempla anche le azioni inibitorie (preventive) dirette a far vietare immissioni da un fondo situato in uno Stato confinante — che non è membro dell'Unione Europea — (nella fattispecie: immissioni di radiazioni ionizzanti provenienti da un impianto nucleare situato nella Repubblica Ceca) su di un'area di cui è proprietaria l'attrice, ai sensi del § 364, n. 2, del Codice civile austriaco (ABGB).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 14 luglio 2004 nel procedimento The Queen ex parte — International Air Transport Association contro Department for Transport e nel procedimento The Queen ex parte — European Low Fares Airline Association e Hapag-Lloyd Express GmbH contro Department for Transport

(Causa C-344/04)

(2004/C 251/15)

Con ordinanza 14 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 12 agosto 2004, nel procedimento The Queen ex parte — International Air Transport Association contro Department for Transport e nel procedimento The Queen ex parte — European Low Fares Airline Association e Hapag-Lloyd Express GmbH contro Department for Transport, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 6 del regolamento n. 261/2004⁽¹⁾ sia invalido in quanto in contrasto con la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, nota come convenzione di Montreal 1999, in particolare con gli artt. 19, 22 e 29 della detta convenzione e se tale circostanza (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 2) Se l'emendamento dell'art. 5 del regolamento nel corso dell'esame del progetto da parte del comitato di conciliazione sia stato effettuato in modo incompatibile con i requi-

siti di procedura previsti dall'art. 251 CE, e, in caso affermativo, se l'art. 5 del regolamento sia invalido, e, in caso affermativo ancora, se tale circostanza (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.

- 3) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi), siano invalidi in quanto in contrasto con il principio della certezza del diritto e, in caso affermativo se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 4) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi, in quanto non sono sostenuti da alcuna adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 5) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità, che deve essere alla base di ogni atto comunitario e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 6) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi), siano invalidi in quanto discriminano, in particolare, i membri dell'organizzazione secondo ricorrente, in un modo arbitrario e non obiettivamente giustificato e, in caso affermativo, se tale invalidità, (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 7) Se l'art. 7 del regolamento (o parte di esso) sia nullo o invalido in quanto l'imposizione di una responsabilità posta in forma di una cifra fissa in caso di cancellazione del volo per ragioni che non rientrano nelle limitazioni della responsabilità per circostanze eccezionali sia discriminatoria, non risponda ai criteri di proporzionalità alla base di ogni atto comunitario o non sia basata su un'adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad ogni altro fattore determinante) infici la validità del regolamento nel suo complesso.
- 8) Qualora un giudice nazionale abbia concesso un'autorizzazione ad adire il detto giudice nazionale e proporre questioni aventi ad oggetto la validità di disposizioni di un atto comunitario che considera sostenibili e non infondate, se vi siano principi di diritto comunitario implicanti presupposti o limiti che il giudice nazionale deve applicare nel decidere ai sensi dell'art. 234, n. 2, CE, se sottoporre tali questioni di validità all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 26 maggio 2004, nella causa Robert Hans Conijin contro Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt

(Causa C-346/04)

(2004/C 251/16)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 agosto 2004, nella causa Robert Hans Conijin contro Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 52 del Trattato istitutivo delle Comunità europee osti al divieto per un cittadino di un altro Stato membro, soggetto a un obbligo fiscale limitato al territorio nazionale, di dedurre dal suo reddito complessivo le spese di consulenza fiscale come spese straordinarie, diversamente da quanto previsto per i contribuenti soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito

(Causa C-354/04 P)

(2004/C 251/17)

Il 17 agosto 2004 la Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano e J. Zelarain Errasti, rappresentati dall'avv. D. Rouget, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso di impugnazione contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano e J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) dichiarare fondato il presente ricorso ed annullare l'ordinanza impugnata;
- 2) a norma dell'art. 61 del Protocollo sullo Statuto della Corte, statuire essa stessa definitivamente sulla presente controversia ed accogliere le domande presentate in primo grado dai ricorrenti, vale a dire, condannare il Consiglio a pagare all'associazione Gestoras Pro Amnistia un risarcimento di EUR 1 000 000 e ai due ricorrenti, sig. Juan Mari Olano Olano e sig. Julen Zelarain Errasti, un risarcimento di EUR 100 000 ciascuno. Tali somme saranno produttive di interessi moratori al tasso annuo del 4,5 % a partire dalla data

della pronuncia della Corte fino al pagamento effettivo. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle parti ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il giudice comunitario è competente a conoscere delle domande di risarcimento del danno causato dall'iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi e degli organismi formato in applicazione della normativa in materia di lotta al terrorismo.

La base giuridica di tale competenza è costituita nella fattispecie dalla Dichiarazione del Consiglio del 18 dicembre 2001, dall'ottavo considerando della Decisione del Consiglio 2003/48/JAI⁽¹⁾ e dall'art. 6 del Trattato UE unitamente considerati. Infatti, in occasione dell'adozione della posizione comune 2001/931/PESC⁽²⁾, il Consiglio ha dichiarato in data 18 dicembre 2001 che «qualsiasi errore sulle persone, sui gruppi o sugli organismi contemplati dà diritto alla parte lesa di chiedere un risarcimento in sede giudiziale». Inoltre, il diritto ad un ricorso effettivo contro gli atti pregiudizievoli delle istituzioni fa parte dei fondamenti dell'Unione europea, e pertanto le disposizioni che sanciscono tale diritto debbono essere interpretate in senso ampio al fine di soddisfare le condizioni imposte dagli artt. 1, 6, n. 1, e 13 della CEDU, che debbono imporsi nel caso di specie.

Quanto all'esistenza di un danno, l'iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco di cui trattasi arreca un pregiudizio particolarmente grave alla sua reputazione ed alla sua libertà di espressione, in quanto implica l'accusa di essere un'organizzazione terrorista. Del pari, la sua inclusione nell'elenco arreca pregiudizio alla reputazione, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione ed alla vita privata degli altri due ricorrenti, che sono portavoce dell'associazione. Quanto al nesso di causalità tra il comportamento del Consiglio ed il danno subito, le ripercussioni sulla reputazione sono una conseguenza inevitabile ed immediata dell'iscrizione nell'elenco.

Infine, il Consiglio ha fraudolentemente strumentalizzato la suddivisione in tre pilastri dell'azione dell'Unione europea. Infatti, nel scegliere la base giuridica, il Consiglio è stato guidato da considerazioni di opportunità, quali la volontà di eludere il controllo del Parlamento, del Mediatore e della Corte di giustizia e dunque di privare i soggetti interessati del diritto ad un ricorso effettivo e segnatamente del diritto a un ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale comportamento costituisce uno sviamento di procedura.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/48/JAI, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC (GU L 16 del 22.1.2003, pag. 68).

⁽²⁾ Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione SEGI, A. Zubimendi Izaga, A. Galarraga contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-338/02, promossa da Associazione SEGI, A. Zubimendi Izaga, A. Galarraga contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito

(Causa C-355/04 P)

(2004/C 251/18)

Il 17 agosto 2004 la Associazione SEGI, la sig.ra A. Zubimendi Izaga e il sig. A. Galarraga hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-338/02, promossa da Associazione SEGI, A. Zubimendi Izaga, A. Galarraga contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) dichiarare fondato il presente ricorso ed annullare l'ordinanza impugnata;
- 2) a norma dell'art. 61 del Protocollo sullo Statuto della Corte, statuire essa stessa definitivamente sulla presente controversia ed accogliere le domande presentate in primo grado dai ricorrenti, vale a dire, condannare il Consiglio a pagare all'associazione SEGI un risarcimento di EUR 1 000 000 e ai due ricorrenti, sig.ra Aritz Zubimendi Izaga e sig. Aritz Galarraga, un risarcimento di EUR 100 000 ciascuno. Tali somme saranno produttive di interessi moratori al tasso annuo del 4,5 % a partire dalla data della pronuncia della Corte fino al pagamento effettivo. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle parti ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono uguali a quelli dedotti nella causa C-354/04 P.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) il 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, M. Alvarez Moreno/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-373/04 P)

(2004/C 251/19)

Il 27 agosto 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.a F. Clotuche-Duvieusart e dal sig. D. Martin, agenti, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, M. Alvarez Moreno/Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-323/01;
- 2) dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T-323/01;
- 3) in subordine, decidere essa stessa la presente controversia, conformemente all'art. 61 dello Statuto CE, e dichiarare infondato il ricorso nella causa T-323/01;
- 4) condannare la sig.a Alvarez Moreno alle spese del presente giudizio e a quelle della causa T-323/01.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso presentato dalla sig.a Alvarez Moreno nella causa T-323/01 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificando «decisione» la lettera 23 febbraio 2001 e conferendole, così, la qualità di atto pregiudizievole. Anzitutto la lettera che la ricorrente in primo grado ha indirizzato alla Commissione non contiene una domanda di decisione nel senso dell'art. 90 dello Statuto, bensì unicamente una richiesta di informazioni circa il fondamento normativo su cui la Commissione si basava per non assumere più interpreti di età superiore ai 65 anni. Ne consegue che la risposta a tale lettera non può costituire un atto pregiudizievole nel senso della suddetta disposizione. Secondariamente, la lettera 23 febbraio 2001 non contiene comunque una decisione della Commissione produttiva di effetti giuridici obbligatori, idonea a pregiudicare gli interessi della ricorrente modificando in misura apprezzabile la sua situazione giuridica.

Quanto al merito, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, da un lato, che l'art. 74 del RAA (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee) non si applichi agli agenti ausiliari assunti ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del RAA e, dall'altro, che la normativa applicabile agli interpreti ausiliari di sessione (in prosieguo: la RIAS), adottata dall'ufficio del Parlamento europeo il 13 luglio 1999, affronti il problema della cessazione del rapporto. Invero l'art. 78, terzo comma, del RAA, che permette di sottoporre i contratti di assunzione degli interpreti di conferenza agenti ausiliari ad un regime derogatorio, riguarda esclusivamente le condizioni di assunzione e di retribuzione e non la cessazione del rapporto, sicché quest'ultima è regolamentata dall'art. 74 del RAA che fissa un limite di età. Non è corretto considerare, come ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, che, relativamente ai contratti per giorni specifici, la cessazione del rapporto sia una condizione dell'assunzione ed introdurre in tal modo una distinzione estranea al RAA tra i contratti per pochi giorni e quelli per una durata maggiore. La RIAS, peraltro, quand'anche sia essa a doversi applicare alla cessazione del rapporto degli interpreti di conferenza agenti ausiliari, non contiene nessuna

disposizione espressa sui limiti di età. Di conseguenza, nulla disponendo la RIAS, è il RAA — e dunque il suo art. 74 — a trovare applicazione.

Cancellazione dal ruolo della causa C-55/04 ⁽¹⁾

(2004/C 251/20)

Con ordinanza 15 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa C-55/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 71 del 20.3.2004.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**Elezione del presidente del Tribunale**

(2004/C 251/21)

L'8 settembre 2004, il Tribunale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 7 del regolamento di procedura, ha eletto il sig. Bo Vesterdorf presidente del Tribunale per il periodo compreso tra l'8 settembre 2004 ed il 31 agosto 2007.

Elezione dei presidenti di sezione

(2004/C 251/22)

Il 10 ed il 13 settembre 2004, il Tribunale, conformemente all'art. 15 del regolamento di procedura, ha eletto i sigg. Jaeger, Pirrung, Vilaras e Legal presidenti delle sezioni composte da cinque giudici per il periodo compreso tra il 10 settembre 2004 ed il 31 agosto 2007 e i sigg. Jaeger, Pirrung, Vilaras, Legal e Cooke presidenti delle sezioni composte da tre giudici per il periodo compreso tra il 13 settembre 2004 ed il 30 settembre 2005.

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2004/C 251/23)

Il 13 settembre 2004, il Tribunale ha deciso di costituire nel suo seno cinque sezioni composte da cinque giudici e cinque sezioni composte da tre giudici per il periodo compreso tra il 13 settembre 2004 ed il 30 settembre 2005 e di assegnarvi i giudici nel seguente modo:

Prima Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vesterdorf, presidente, sigg. Cooke e García-Valdecasas e sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

Prima Sezione, composta da tre giudici:

sig. Cooke, presidente di sezione, sig. García-Valdecasas, sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

Seconda Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione, sigg. Meij e Forwood, sig.ra Pelikánová e sig. Papasavvas, giudici

Seconda Sezione, composta da tre giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione

a) sig. Meij e sig.ra Pelikánová, giudici

b) sig. Forwood e sig. Papasavvas, giudici

Terza Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione, sig.ra Tiili, sig. Azizi, sig.ra Cremona e sig. Czúcz, giudici

Terza Sezione, composta da tre giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione

a) sig.ra Tiili e sig. Czúcz, giudici

b) sig. Azizi e sig.ra Cremona, giudici

Quarta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Legal, presidente di sezione, sig.ra Lindh, sig. Mengozzi, sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Vadapalas, giudici

Quarta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Legal, presidente di sezione

a) sig.ra Lindh e sig. Vadapalas, giudici

b) sig. Mengozzi e sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudici

Quinta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sigg. Dehousse e Šváby e sig.ra Jürimäe, giudici

Quinta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione

a) sig.re Martins Ribeiro e Jürimäe, giudici

b) sigg. Dehousse e Šváby, giudici

Nella Prima Sezione composta da tre giudici, i tre giudici che formeranno con il presidente di sezione la sezione stessa saranno nominati a turno secondo l'ordine previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, fatta salva la connessione tra cause. Nelle sezioni dalla Seconda alla Quinta composte da tre giudici, il presidente di sezione formerà la sezione con i giudici menzionati sub a) o con quelli menzionati sub b), a seconda della formazione alla quale appartiene il giudice relatore. Per le cause nelle quali il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione formerà la sezione alternativamente con i giudici di una delle dette formazioni, secondo l'ordine di registrazione delle cause, fatta salva la connessione tra cause.

Le cause il cui giudice relatore sia assegnato ad un'altra sezione in seguito alla modificazione della composizione delle sezioni sono riassegnate, con effetto a partire dal 13 settembre 2004, alla sezione cui appartiene il giudice relatore a partire da tale data.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 13 settembre 2004, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza per la trattazione orale, le sezioni continueranno a riunirsi, nella loro composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Composizione della grande sezione

Il 13 settembre 2004, il Tribunale, in conformità all'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura, ha deciso che, per il periodo compreso tra il 13 settembre 2004 ed il 30 settembre 2005, la grande sezione è composta dal sig. presidente Vesterdorf, dai sigg. presidenti di sezione Jaeger, Pirrung, Vilaras e Legal, dai giudici della sezione ampliata cui sarebbe spettato decidere la causa in questione se essa fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici, nonché da altri quattro giudici designati dal presidente del Tribunale a turno tra i giudici di ogni altra sezione secondo l'ordine di precedenza vigente all'interno di ciascuna sezione determinato dall'anzianità di nomina, in conformità all'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 13 settembre 2004, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza dinanzi alla grande sezione, questa continuerà a riunirsi, nella sua composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Formazione plenaria

Il 13 settembre 2004, il Tribunale, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, ha deciso che, se in seguito alla designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito secondo il quale il presidente del Tribunale designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa segue l'ordine inverso all'ordine di precedenza che i giudici assumono in base alla loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, salvo che il giudice che verrebbe in tal modo designato sia il giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

Il 13 settembre 2004, il Tribunale, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura, ha deciso di designare il sig. García-Valdecasas come sostituto in caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, in qualità di giudice del procedimento sommario, per il periodo compreso tra il 13 settembre 2004 ed il 30 settembre 2005.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

Il 13 settembre 2004, il Tribunale ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il

periodo compreso tra il 13 settembre 2004 ed il 30 settembre 2005, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

1. Le cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.
2. Le cause vengono ripartite tra le sezioni secondo quattro distinti turni stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:
 - per le cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, le norme relative agli aiuti concessi dagli Stati e quelle riguardanti le misure di tutela commerciale;
 - per le cause di cui all'art. 236 CE ed all'art. 152 CEEA;
 - per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;
 - per tutte le altre cause.

Nell'ambito di tali turni, la Prima Sezione non sarà presa in considerazione ad ogni quinto turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 aprile 2004

nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd e a./ Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intesa — Mercato degli elettrodi di grafite — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Calcolo dell'importo delle ammende — Cumulo delle sanzioni — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Capacità contributiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Modalità di pagamento»)

(2004/C 251/24)

(Lingua processuale: il tedesco e l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Van Gerven, T. Franchoo e M. De Grave, quindi dagli avv.ti Van Gerven e T. Franchoo, avocats, con domicilio eletto

in Lussemburgo, SGL Carbon AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer, C. Canenbley, avocats, Nippon Carbon Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dall'avv. H. Gilliams, avocat, Showa Denko KK, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da gli avv.ti M. Dolmans, P. Werdmuller, avocats, e dal sig. J. Temple-Lang, solicitor, GrafTech International Ltd., già UCAR International Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. K. Lasok, QC, e B. Hartnett, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, SEC Corp., con sede in Amagasaki, Hyogo (Giappone), rappresentata dall'avv. K. Platteau, avocat, The Carbide/Graphite Group, Inc., con sede in Pittsburgh (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Seimetz e J. Brücher, quindi dall'avv. P. Grund, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e P. Hellström, e, nella causa T-246/01, dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, assistiti, nella causa T-239/01, dall'avv. H.-J. Freund, avocat, e, nelle cause T-244/01, T-246/01, T-251/01 e T-252/01, dal sig. J. Flynn e dalla sig.ra C. Kilroy, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, aventi ad oggetto domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione, 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art.53 dell'accordo SEE - Caso COMP/E-1/36.490 - Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Nella causa T 236/01, Tokai Carbon/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 12 276 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

2) Nella causa T 239/01, SGL Carbon/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 69 114 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- La ricorrente sopporterà i sette ottavi delle proprie spese e i sette ottavi delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà un ottavo delle proprie spese e un ottavo delle spese affrontate dalla ricorrente.

3) Nella causa T 244/01, Nippon Carbon/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 274 400 euro;

— Il ricorso è respinto per il resto;

— Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

4) Nella causa T 245/01, Showa Denko/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 10 440 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- La ricorrente sopporterà i tre quinti delle proprie spese e i tre quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà i due quinti delle proprie spese e i due quinti delle spese affrontate dalla ricorrente.

5) Nella causa T 246/01, GrafTech International, già UCAR International/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 42 050 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e i quattro quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese affrontate dalla ricorrente.

6) Nella causa T 251/01, SEC Corporation/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 138 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

7) Nella causa T 252/01, The Carbide/Graphite Group/Commissione:

- L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 480 000 euro;
- Il ricorso è respinto per il resto;
- La ricorrente sopporterà i tre quinti delle proprie spese e i tre quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà i due quinti delle proprie spese e i due quinti delle spese affrontate dalla ricorrente.

(¹) GU C 17 del 19.1.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**20 luglio 2004**

nella causa Vitaly Lissotschenko e Joachim Hentze contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo LIMO — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2004/C 251/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-311/02, Vitaly Lissotschenko, domiciliato in Dortmund (Germania), e Joachim Hentze, domiciliato in Werl (Germania), rappresentati dall'avv. B. Hein, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Weberndörfer e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso diretto contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI 31 luglio 2002 (procedimento R 363/2000-2), concernente la registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo LIMO, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 20 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 305 del 7.12.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**28 giugno 2004**

nella causa T-342/99 DEP, Airtours plc contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Tassazione delle spese — Onorari di solicitors e barristers — Onorari dei commercialisti — IVA)

(2004/C 251/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 giugno 2004 il Tribunale (quinta sezione ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sig.ri R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi e dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, nella causa T-342/99 DEP, Airtours plc, rappresentata dal sig. M.

Nicholson, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di rimborso delle imposte da parte della Commissione alla Airtours plc a seguito della sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, Airtours / Commissione (T-342/99, Racc. pag. II-2585), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo complessivo delle spese che la Commissione è tenuta a rimborsare alla Airtours ammonta a GBP 489 615,03 (quattrocen-tottantanovemilaseicentoquindici sterline e tre pence).

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.3.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**8 luglio 2004**

nella causa T-341/02, Regione Siciliana contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(FEDER — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Chiusura di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Soggetto direttamente interessato — Irricevibilità)

(2004/C 251/27)

(Lingua processuale: l'italiano)

L'8 luglio 2004 il Tribunale (terza sezione), composto dai sig.ri J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, nella causa T-341/02, Regione Siciliana, rappresentata dall'avvocato dello Stato I. Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ri E. de March e L. Flynn, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento della Commissione 5 settembre 2002, D (2002) 810439 relativo alla chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina Palermo» (FESR n. 93.05.03.001 - Arinco n. 93.IT.16.009), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della resistente.

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2003.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**15 giugno 2004****nella causa T-21/03, S contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾****(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Malattia professionale — Riconoscimento dell'origine professionale — Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo della commissione medica — Diniego — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità manifesta)**

(2004/C 251/28)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 giugno 2004 il Tribunale (quinta sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sig.ri J. D. Cooke e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-21/03, S, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tessalonico (Grecia), rappresentata dagli avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2002 recante diniego del ritiro di talune relazioni dagli atti della commissione medico-chirurgica incaricata di esaminare la richiesta di riconoscimento dell'origine professionale della malattia di cui la ricorrente è affetta, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 83 del 5.4.2003.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 luglio 2004****nella causa T-39/03, DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾****(Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)**

(2004/C 251/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 5 luglio 2004 il Tribunale (seconda sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. N. J. Forwood e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-39/03, DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. N. Siebertz, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), con intervento dinanzi al Tribunale della Axon Leasing GmbH, con sede in Monaco (Germania) rappresentata dall'avv. S. Lüft, causa avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 novembre 2002 (procedimento R 329/2001-4), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**2 luglio 2004****nella causa T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV e Josef Kloh contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾****(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1774/2002 — Decisione 2003/328/CE — Utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione nei mangimi per suini — Irricevibilità)**

(2004/C 251/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 2 luglio 2004 il Tribunale (seconda sezione), composto dai sig.ri J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, nella causa T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, con sede in Bochum (Germania), e Josef Kloh, residente in Eichenried (Germania), rappresentati dagli avv.ti R. Steiling e S. von Zimmermann-Wienhues, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 maggio 2003, 2003/328/CE, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 nei mangimi per suini e al divieto di riciclaggio all'interno della specie per quanto attiene alla somministrazione di broda ai suini (GU L 117, pag. 46), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 213 del 6.9.2003.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nel procedimento T-422/03 R II, Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International Inc. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE — Presupposti di ricevibilità»)

(2004/C 251/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-422/03 R II, Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), Enviro Tech International Inc., con sede in Chicago (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda mirante, in primo luogo, alla «sospensione dell'inserimento dell'nPB» nel 29° adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 17 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), in secondo luogo, alla sospensione dell'esecuzione dell'inserimento dell'nPB nella direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1), e, in terzo luogo, alla concessione di altri provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-76/04 R, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)

(2004/C 251/32)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-76/04 R, Bactria Industriehygiene-Service

Verwaltungs GmbH & Co. KG, con sede in Kirchheimboladen (Germania), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La domanda di procedimento sommario è respinta.

2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)

(2004/C 251/33)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La domanda di procedimento sommario è respinta.

2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**9 luglio 2004****nella causa T-132/04, André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾****(Dipendenti — Previo procedimento amministrativo — Irricevibilità manifesta)**

(2004/C 251/34)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 luglio 2004 il Tribunale (seconda sezione), composto dal sig. A. W. H. Meij, facente funzione di presidente, dal sig. N. J. Forwood e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-132/04, André Bonnet, residente in Saint Pierre de Vassols (Francia), rappresentato dall'avv. Hervé de Lepinau, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento delle decisioni 11 febbraio 2004 e 4 marzo 2004 della Corte di giustizia, con cui veniva chiusa, con riguardo al ricorrente, la procedura per l'assunzione come lettore di sentenze presso il gabinetto del Presidente della Corte, e della decisione di nominare un altro candidato a tale posto e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ogni parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 168 del 26.6.2004.

Ricorso del sig. Michael Schäfer contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 aprile 2004**(Causa T-163/04)**

(2004/C 251/35)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua del ricorso: il tedesco)

Il 30 aprile 2004 il sig. Michael Schäfer, Bergish Gladbach (Germania), rappresentato dall'avv. I. Reese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha preso parte anche la KoKa Verwaltung GmbH, Amburgo (Germania).

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione emessa dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno in data 12 dicembre 2003 e, per l'effetto, condannare l'ufficio convenuto a sopportare le spese e i costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento per la rimessione in termini e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

- in subordine, riformare la decisione emessa dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e, per l'effetto, condannare la KoKa Verwaltung GmbH a sopportare le spese e i costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento per la rimessione in termini e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il 26 dicembre 2000 il ricorrente ha presentato dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno domanda per la registrazione come marchio comunitario del marchio emblematico «Mike's Meals on Wheels», per servizi delle classi 35 e 42. La KoKa Verwaltung GmbH ha proposto un ricorso in opposizione per rischio di confusione, sulla scorta dei propri marchi prioritari registrati in Germania, e precisamente il marchio emblematico «MIKE'S SANDWICH MARKET» ed il marchio denominativo «MIKE».

L'ufficio ha respinto l'opposizione condannando la ditta opponente alle spese. Dinanzi a tale provvedimento la ditta opponente ha chiesto di essere rimessa in termini. Essa ha inoltre proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, chiedendo l'annullamento integrale della decisione impugnata e la sospensione del procedimento sino alla decisione sull'istanza di rimessione in termini.

Con provvedimento in data 16 giugno 2003 la divisione di opposizione ha accolto l'istanza di rimessione in termini ed ha disposto la riapertura del procedimento di opposizione.

Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato che il ricorso dinanzi ad essa proposto era divenuto privo di oggetto. Pertanto, essa ha dichiarato il non luogo a provvedere ed ha disposto il rimborso della tassa di ricorso. La commissione di ricorso ha inoltre deciso che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese sostenute nel procedimento di ricorso.

Con l'odierno ricorso dinanzi al Tribunale il ricorrente impugna tale decisione sulle spese. Egli sostiene che l'ufficio ha esercitato in modo non corretto il potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 81, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 nel caso di dichiarazione di non luogo a provvedere in un determinato procedimento. Il ricorrente non avrebbe compiuto in alcun modo determinato l'avvio e lo svolgimento della procedura di ricorso amministrativo. Tale procedimento sarebbe stato causato, da un lato, dal codice di avviamento postale errato riportato sulla carta intestata dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e, dall'altro, dal fatto che la ditta parte ricorrente in sede amministrativa avrebbe sfruttato fino all'ultimo istante il termine previsto. Entrambe le dette circostanze, che sono causa dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di rimessione in termini ed il ricorso amministrativo, esulano dalla sfera di azione dell'odierno ricorrente. Ad avviso di quest'ultimo, l'art. 81 del regolamento (CE) n. 40/94 conferisce il potere di decidere sulle spese in modo pienamente discrezionale. Tale discrezionalità piena comporta la possibilità di decidere che le spese vadano a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Il ricorrente vedrebbe inoltre lesi i propri diritti fondamentali nel caso in cui non gli venisse accordato un rimborso delle spese sostenute.

Ricorso del sig. Hans-Martin Tillack contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 2004**(Causa T-193/04)**

(2004/C 251/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° giugno 2004, il sig. Hans-Martin Tillack, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Ian S. Forrester, QC, Thierry Bosly, Christoph Arhold, Nathalie Flandin, Justus Herrlinger e Juliette Siaens, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'OLAF di adire le autorità tedesche e belghe;
- riconoscere al ricorrente il risarcimento per i danni economici da lui subiti per un importo che sarà determinato dal Tribunale, comprensivo degli interessi ad un tasso che sarà a sua volta determinato dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente;
- disporre qualsivoglia altra misura giudiziaria che reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti:

Nel marzo 2004, l'ufficio e la residenza del ricorrente sono stati oggetto di perquisizione da parte delle autorità belghe in seguito ad una denuncia ufficiale presentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che accusa il ricorrente di corruzione di un dipendente comunitario.

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'OLAF in quanto adottata in violazione di forme sostanziali ed in violazione del diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche.

Il ricorrente afferma che il comitato di vigilanza dell'OLAF non era stato previamente informato delle denunce presentate alle autorità nazionali, in violazione dell'art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/99⁽¹⁾. Nel corso dell'intera indagine interna dell'OLAF, il ricorrente non è mai stato sentito. Inoltre, la decisione è nulla in quanto fondata su un errato fondamento giuridico. L'OLAF ha agito nell'ambito di una sua indagine interna diretta a scoprire eventuali violazioni di norme applicabili dai dipendenti mentre il ricorrente non è né un dipendente né un agente di un'istituzione comunitaria.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione dell'OLAF viola il diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche, che rientra nella libertà di stampa, in quanto è stato chiesto alle autorità nazionali di perquisire la residenza e l'ufficio del ricorrente al fine di identificare i suoi informatori all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda il suo ricorso di risarcimento, il ricorrente afferma che le denunce dell'OLAF presentate alle autorità nazionali e le sue varie accuse pubbliche rivolte al ricorrente costituiscono un caso di mala gestio che ha dato origine ad un danno rilevante alla reputazione professionale e personale del ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 dicembre 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

Ricorso della Ultradent Products, Inc., e del sig. Michael J.S. Renouf contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2004**(Causa T-237/04)**

(2004/C 251/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 giugno 2004 la Ultradent Products, Inc., con sede in South Jordan, Utah (Stati Uniti d'America), e il sig. Michael J. S. Renouf, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. S. Crosby e C. Bryant, solicitors, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 5 aprile 2004 che nega l'accesso ai documenti identificati nel procedimento amministrativo, a seguito di tre istanze del ricorrente, tutte datate 27 ottobre 2003, per l'accesso a documenti relativi a classificazione di prodotti per lo sbiancamento dei denti;
- annullare la decisione della Commissione 5 aprile 2004 che nega l'accesso ai documenti che, date le circostanze, si deve presumere che esistano;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

Con tre lettere datate 27 ottobre 2003, il secondo ricorrente ha presentato alla Commissione tre istanze di accesso a documenti relativi al problema di stabilire se i prodotti per lo sbiancamento dei denti debbano essere classificati come prodotti cosmetici o come prodotti medici. In particolare, il secondo ricorrente ha chiesto di accedere a documenti relativi ad una denuncia presentata alla Commissione per conto del primo ricorrente in cui si contestava la classificazione di tali prodotti ad opera delle autorità britanniche, a documenti relativi alla preparazione della risposta del commissario Borino ad una domanda scritta rivolta alla Commissione in merito a tali prodotti e, infine, a tutti i documenti della Commissione relativi al problema della classificazione dei detti prodotti. Allo stesso tempo, il secondo ricorrente, che è un solicitor, ha dichiarato nell'atto introduttivo di agire per conto del primo ricorrente.

Il 16 dicembre 2003 sono state depositate due domande di conferma. Il 17 dicembre 2003 la Commissione ha risposto alle domande iniziali e i ricorrenti hanno depositato un'ulteriore domanda di conferma il 7 gennaio 2004, che rivelava l'intenzione di ritirare le precedenti tre domande di conferma del 16 dicembre. La Commissione ha risposto alla domanda del 7 gennaio 2004 con lettera datata 5 aprile 2004. In allegato alla lettera vi erano numerosi documenti.

I ricorrenti sostengono che il procedimento amministrativo ha rivelato che, a parte i documenti comunicati ai ricorrenti con lettera del 5 aprile 2004, certamente esistono numerosi documenti sui temi controversi e si può presumere che ne esistano altri. Secondo i ricorrenti, tutti questi documenti rientrano nell'ambito della domanda iniziale e la Commissione ne è in possesso, ma i ricorrenti non vi hanno avuto accesso. Su questa base, i ricorrenti considerano la lettera del 5 aprile 2004 come decisione che nega l'accesso a tutti i detti documenti e ne chiedono l'annullamento. A sostegno della loro domanda deducono una violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ e, in generale, di tutto questo regolamento. Affermano inoltre che la Commissione ha omesso di motivare il diniego di accesso ai documenti che sicuramente esistono, né ha dichiarato quali fossero le eccezioni al diritto di accesso che giustificavano tale diniego.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48)

Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004

(Causa T-257/04)

(2004/C 251/38)

(Lingua processuale: il polacco)

Il 21 giugno 2004 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jaroslaw Pietras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 nonché l'art. 4 n. 3 e n. 5, ultimo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea. (GU L 293, pag. 3), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39, pag. 13) nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004 (GU L 114, pag. 13);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riguardo all'art. 3 del regolamento n. 1972/2003 la ricorrente fa valere i motivi seguenti:

- violazione del principio della libera circolazione delle merci a causa dell'istituzione di dazi doganali di livello pari alla tariffa doganale erga omnes, superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea;
- incompetenza della Commissione nonché violazione degli artt. 22 e 41, primo comma e della parte 5 dell'Allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea⁽¹⁾, a causa dell'adozione di misure che modificano le condizioni, fissate nell'Atto medesimo, del pieno inserimento della Repubblica di Polonia nella normativa sull'unione doganale;
- violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità attraverso l'adozione di misure che prevedono per i soggetti provenienti dalla Polonia un trattamento diverso rispetto ai soggetti provenienti dall'Unione a 15 che si trovino in una situazione analoga;
- violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione delle misure adottate;
- violazione del principio della tutela di un'aspettativa di diritto, a causa del ricorso a modalità procedurali, non conformi alle condizioni di cui al summenzionato Atto di adesione, per prodotti che al 1° maggio 2004 erano in deposito temporaneo, sottoposti ai procedimenti doganali o si trovavano in transito nella Comunità allargata, ed in particolare a causa dell'istituzione di dazi doganali superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea.

Con riguardo all'art. 4, n. 3 del regolamento n. 1972/2003, la ricorrente fa valere un motivo fondato sull'incompetenza della Commissione e sulla violazione dell'art. 41, primo comma, del citato Atto di adesione, sulla violazione del principio di proporzionalità nonché sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nella parte in cui il livello dei dazi fissati nella disposizione impugnata supera la differenza tra la tariffa doganale comunitaria e la tariffa doganale polacca al 30 aprile 2004.

Trattandosi dell'art. 4, n. 5, ultimo trattino, del regolamento n. 1972/2003, la ricorrente fa valere il motivo dell'incompetenza della Commissione e quello della violazione dell'art. 41, primo comma, del citato Atto di adesione nonché il motivo della violazione del principio di proporzionalità, nella parte in cui la disposizione impugnata include prodotti per i quali la tariffa doganale polacca all'importazione al 30 aprile 2004 era superiore o uguale alla tariffa comunitaria, nonché prodotti per cui non si era accertata al 1° maggio 2004 l'esistenza di scorte anormali a livello nazionale.

Con riguardo alla totalità delle disposizioni impugnate del regolamento 1972/2003, la ricorrente fa valere il motivo dell'eccesso di potere ad opera della Commissione via l'emanazione di misure il cui scopo effettivo non consiste nell'agevolare il pieno inserimento della Polonia nella normativa sulla politica agricola comune, bensì nella protezione del mercato comune dei 15 dalla concorrenza da parte degli agricoltori polacchi.

(¹) GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 33.

Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004

(Causa T-258/04)

(2004/C 251/39)

(Lingua processuale: il polacco)

Il 28 giugno 2004 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jarosław Pietras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 5, 6, nn. 1, 2 e 3, 7, n. 1, nonché 8, n. 2, lett. a) del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riguardo all'art. 5 del regolamento n. 60/2004 la ricorrente fa valere i motivi seguenti:

- violazione del principio della libera circolazione delle merci a causa dell'istituzione di dazi doganali di livello pari alla tariffa doganale erga omnes, superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea;
- incompetenza della Commissione nonché violazione degli artt. 22 e 41, primo comma e della parte 5 dell'Allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (¹), a causa dell'adozione di misure che modificano le condizioni, fissate nell'Atto medesimo, del pieno inserimento della Repubblica di Polonia nella normativa sull'unione doganale nonché a causa dell'inserimento nella disposizione impugnata di prodotti non rientranti nella politica agricola comune;
- violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità a causa dell'adozione di misure che prevedono per i soggetti provenienti dalla Polonia un trattamento diverso rispetto ai soggetti provenienti dall'Unione a 15 che si trovino in una situazione analoga;
- violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione delle misure adottate;
- violazione del principio della tutela di un'aspettativa di diritto, a causa del ricorso a modalità procedurali, non conformi alle condizioni di cui al summenzionato atto di adesione, per prodotti che al 1° maggio 2004 erano in deposito temporaneo, sottoposti ai procedimenti doganali o si trovavano in transito nella Comunità allargata, ed in particolare a causa dell'istituzione di dazi doganali superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea.

Con riguardo all'art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 60/2004, la ricorrente fa valere il motivo dell'incompetenza della Commissione nonché quello della violazione degli artt. 41, primo comma, e parte 4 dell'Allegato IV del citato Atto di adesione, in combinato disposto col regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (²), — nella parte in cui le disposizioni impugnate prevedono la presa in considerazione di prodotti trasformati con un contenuto di zucchero (equivalente zucchero) da parte della Commissione allorché essa accerta l'esistenza di scorte anormali di zucchero e di isoglucosio, nonché introducono il divieto di eliminazione delle scorte anormali di zucchero ed isoglucosio attraverso l'esportazione di prodotti trasformati con un contenuto di zucchero (equivalente zucchero).

Trattandosi degli artt. 6, n. 3, 7, n. 1 e 8, n. 2, lett. a) del regolamento n. 60/2004, la ricorrente fa valere il motivo della violazione del principio di leale collaborazione e di buona fede nelle relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a causa dell'applicazione alla Polonia, via le disposizioni impugnate, di obblighi il cui adempimento è in pratica impossibile nonché il rifiuto di collaborare ai fini del superamento della difficoltà esistenti.

Con riguardo alla totalità delle disposizioni impugnate del regolamento 60/2004, la ricorrente fa valere il motivo dell'eccesso di potere ad opere della Commissione via l'emanazione di misure il cui scopo effettivo non consiste nell'agevolare il pieno inserimento della Polonia nella normativa sulla politica agricola comune, bensì la protezione del mercato comune dei 15 dalla concorrenza da parte degli agricoltori polacchi.

(¹) GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 33.

(²) GU L 178 del 30 giugno 2001, come modificato.

Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004

(Causa T-262/04)

(2004/C 251/40)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dall'avv. Michel-Paul Escande, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 6 aprile 2004 (pratica R 468/2003-4) della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella parte in cui conclude che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 738 392 doveva essere respinta per i motivi previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma nel caso di specie;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	un marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino
Prodotti o servizi:	prodotti della classe 34 (articoli per fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 392
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	diniego di registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

la ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui essa chiede la registrazione come marchio comunitario verrebbe largamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa;

la ricorrente avrebbe fornito la prova del fatto che la forma dell'accendino BIC avrebbe acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso della BIC S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 giugno 2004

(Causa T-263/04)

(2004/C 251/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dal sig. Michel-Paul Escande, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2004 (procedimento R 468/20034) (¹), nella parte in cui conclude che la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 1 738 566 doveva essere rifiutata per i motivi previsti all'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato che le condizioni di applicazione di tale articolo erano soddisfatte nel caso di specie;
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio tridimensionale in forma di accendino
Prodotti o servizi:	Prodotti della classe 34 (articoli fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 566

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: La ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui chiedeva registrazione in quanto marchio comunitario era ampiamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa.
La ricorrente avrebbe fornito la prova che la forma dell'accendino BIC ha acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94

(¹) Probabilmente R 469/2003-4.

Ricorso della Brandt Industries contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004

(Causa T-273/04)

(2004/C 251/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 luglio 2004, la Brandt Industries, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti Niels Dejean e Christophe Delrieu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà, per insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 253 del trattato CE e per violazione dell'art. 14 del regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659 (¹);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con decisione 16 dicembre 2003, la Commissione ha concluso che il regime di cui all'art. 44 septies del codice tributario francese costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, con riserva degli aiuti de minimis e di quelli compatibili con gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale o con il regolamento di esonero relativo agli aiuti alle piccole e medie imprese. Essa ha ordinato alla Francia il recupero degli aiuti concessi.

La ricorrente contesta la decisione della Commissione. Essa fa valere che la decisione deve essere annullata in quanto essa non sarebbe sufficientemente motivata in base alle prescrizioni di cui all'art. 253 del Trattato CE. Nella decisione, la stessa Commissione avrebbe riconosciuto di non disporre di dati specifici relativi alle imprese che hanno beneficiato a pieno diritto del regime di cui all'art. 44 septies del codice doganale.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che gli aiuti fiscali alle società costituite per il rilevamento di stabilimenti in difficoltà hanno sortito l'effetto di portare queste ultime a proporre un prezzo per le attività superiore a quello che esse avrebbero offerto se questi aiuti non fossero esistiti. Conseguentemente, la totalità o parte degli aiuti sarebbe stata trasferita, tramite una maggiorazione del prezzo di riacquisto delle dette attività, ai creditori dell'impresa in amministrazione controllata, di modo che gli acquirenti dell'impresa in difficoltà non possono essere considerati i beneficiari effettivi della totalità degli aiuti. Una restituzione degli aiuti ricevuti dagli acquirenti non costituirebbe una misura necessaria al ripristino delle condizioni di concorrenza che esistevano prima della concessione degli aiuti, ma, al contrario, porrebbe tali acquirenti in una situazione più sfavorevole di quella in cui essi si sarebbero trovati in assenza di aiuti, di modo che essa violerebbe i principi di rispetto della concorrenza e della proporzionalità.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato (GU L 83, pag.1).

Ricorso della Jabones Pardo, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-278/04)

(2004/C 251/43)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 9 luglio 2004, la Jabones Pardo, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dal sig. José Enrique Astiz Suárez, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata nelle conclusioni in relazione alla somiglianza fra i segni e i prodotti, dichiarando che l'opposizione dev'essere accolta e la domanda respinta per i prodotti delle classi 3 e 5, e

— revocare la decisione affinché si proceda a una nuova e corretta comparazione tra i segni e i prodotti che identificano, tenendo conto dell'estrema somiglianza visiva e fonetica tra «YUPI» e «YUKI», così come l'identità perfetta o quasi perfetta di molti prodotti da essi identificati.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	QUIMI ROMAR S.L.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo «YUKI» - Domanda n. 1.353.515 per prodotti delle classi 3, 5 e 28
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio denominativo spagnolo «YUPI» (246 715) per prodotti della classe 3 (Prodotti di profumeria, articoli di cereria, essenze e dentifrici)
Decisione della divisione di opposizione:	Accoglimento parziale dell'opposizione per i prodotti contro i quali era diretta; in particolare «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici» (classe 3) e «prodotti farmaceutici e igienici» (classe 5)
Decisione della Commissione di ricorso:	Accoglimento del ricorso proposto dal richiedente del marchio, con annullamento della decisione impugnata nella parte in cui accoglie l'opposizione in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici» (classe 3) e «prodotti farmaceutici e igienici» (classe 5), e rigetto del ricorso della ricorrente in opposizione
Motivi di ricorso:	Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-282/04)

(2004/C 251/44)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 9 luglio 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis, ha proposto dinanzi al Tribunale di

primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2004) 1706 del 24 aprile 2004 «che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia» nella parte in cui
- ha operato una rettifica puntuale di Euro 19 058 682 Sviluppo Rurale — Misura b. «Insediamento Giovani Agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
- ha operato una rettifica forfetaria del 2 % dell'importo di Euro 2 758 501 in relazione alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio

Motivi e principali argomenti

Le spese escluse dal finanziamento comunitario dalla decisione impugnata riguardano, per quanto concerne la ricorrente, la misura «insediamento giovani agricoltori», prevista nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Toscana, approvato con Decisione C(2000) 2510, del 7 settembre 2000, nonché la rettifica forfetaria del 2 % applicata alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti, che, secondo la Commissione, non offrirebbe un sistema di controlli con sufficienti garanzie.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

- Per quanto riguarda la misura «insediamento giovani agricoltori», la violazione degli articoli 2 e 3 del Regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾, degli articoli 35 e 37 del Regolamento (CE) n. 1750/99 ⁽²⁾, dell'art. 2, primo paragrafo, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽³⁾, nonché dei principi in tema di rettifiche finanziarie.
- Per quanto riguarda la fornitura di aiuti alimentari agli indigenti, la violazione degli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 729/70, già citato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, del 28.4.1970, p. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 214, del 13.8.1999, p. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, del 23.12.1995, p. 1).

Ricorso della UPS Europe N.V./S.A. e della UPS Deutschland Inc. & co OHG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 luglio 2004

(Causa T-284/04)

(2004/C 251/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 12 luglio 2004 la UPS Europe N.V./S.A., avente sede in Bruxelles (Belgio), e la UPS Deutschland Inc. & C. OHG, rappresentata dal sig. T.R. Ottervanger e dalla sig.a A.S. Bijleveld, lawyers, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'implicita decisione della Commissione di rigetto della loro domanda di conferma 13 aprile 2004 intesa ad ottenere l'accesso ad alcuni documenti;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Con decisione 20 marzo 2001 ⁽¹⁾ la Commissione dichiarava che la Deutsche Post AG aveva infranto l'art. 82 del Trattato CE con la sua prassi nel settore «inoltro pacchi per corrispondenza». Imponeva inoltre alla Deutsche Post una separazione strutturale dei suoi servizi commerciali di inoltro pacchi mediante la creazione di una controllata, nonché una politica di prezzi trasparente e rispondente al mercato tra la Deutsche Post AG e tale controllata. Alla Deutsche Post veniva richiesto di informare la Commissione annualmente circa l'adempimento di tali incombenze. La Deutsche Post ottemperava con lettera 22 maggio 2003. Le ricorrenti, entrambe attive nello stesso settore commerciale, facevano richiesta e ottenevano una versione non riservata della detta lettera il 22 settembre 2003. Il 20 ottobre 2003 esse chiedevano alla Commissione l'accesso ai prezzi medi interni di inoltro pacchi praticati dalla Deutsche Post alla sua controllata, informazione omessa nella versione non riservata della lettera 22 maggio 2003. Essi richiedevano anche l'accesso ad un'informazione e ad un calcolo che, stando alla medesima lettera, erano stati presentati alla Commissione il 16 novembre 2001. Il ricorso era basato sul regolamento n. 1049/2001 ⁽²⁾ (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43-48). Le ricorrenti ribadivano la loro richiesta il 18 novembre 2003 e introducevano una domanda di conferma il 13 aprile 2004. Con lettera 21 aprile 2004 la Commissione accusava il ricevimento di tale domanda e affermava di aver intrapreso le consultazioni con la Deutsche Post per determinare con esattezza la portata dell'informazione commercialmente rilevante contenuta nei documenti sollecitati. Non avendo ricevuto ulteriori risposte, le ricorrenti ritengono di essere in presenza di un'implicita decisione della Commissione di rigetto della loro domanda di accesso a documenti e chiedono al Tribunale di disporre l'annullamento.

A sostegno del loro ricorso esse invocano una violazione del regolamento n. 1049/2001, asserendo che non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste all'art. 4 e che, perciò, avrebbe dovuto essere loro assicurato l'accesso all'informazione richiesta. Lamentano anche che la Commissione abbia trasgredito l'obbligo di motivare la propria decisione in conformità dell'art. 253 CE. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha altresì disatteso il regolamento n. 1049/2001 per non aver risposto entro il tempo prescritto e non aver motivato il diniego dell'accesso. Infine, la Commissione avrebbe violato il suo stesso regolamento di procedura quale rettificato con decisione 5 dicembre 2001 ⁽³⁾. A loro avviso, la detta istituzione avrebbe dovuto portare a termine la consultazione della Deutsche Post e prendere una decisione nel termine di 15 giorni lavorativi.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 20 marzo 2001, in un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP/35.141 — Deutsche Post AG) [notificata con il numero C(2001) 728] (GU L 125, pag. 27)

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

⁽³⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94

Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-286/04)

(2004/C 251/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 9 luglio 2004 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dai sigg. R. Thompson QC e S. Grodzinski Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 2004/451/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2003 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, notificata con il numero C(2004) 1699 ⁽¹⁾, per quanto attiene ai conti della Rural Payments Agency, del Department of Agriculture and Rural Development, della Forestry Commission e del Countryside Council for Wales;

- dichiarare che la decisione di disgiungere i conti dello Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department è illegittima in quanto presuppone che non si applichi il metodo «a campione» descritto nella linea-guida 8 edita dalla Direzione generale VI (Agricoltura) della Commissione nel luglio 1998;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione della Commissione 2004/451/CE è stata adottata nell'ambito del regolamento (CE) 1258/1999⁽¹⁾, relativo al finanziamento della politica agricola comune. All'impugnato art. 2 la Commissione ha deciso di disgiungere i conti, tra gli altri, degli organismi pagatori elencati dal ricorrente e di farne oggetto di una successiva decisione di liquidazione.

Il ricorrente fa valere che, relativamente ai suddetti organismi pagatori, la decisione di disgiungere i loro conti è stata adottata unicamente o principalmente sul presupposto che il metodo «a campione» utilizzato dal National Audit Office del Regno Unito per preparare il suo rapporto e i certificati per l'esercizio finanziario 2003 differisse dal particolare metodo a campione proposto nella linea-guida 8.

A sostegno del suo ricorso il Regno Unito adduce innanzitutto che la Commissione non può legittimamente pretendere dagli organismi di certificazione nazionali che si conformino al metodo esposto in una linea-guida, ove i requisiti posti dai regolamenti nn. 1258/99 e 1663/1995⁽²⁾ siano per sua stessa ammissione soddisfatti. Il ricorrente lamenta, poi, che la stessa Commissione sia incorsa in un errore di diritto nel considerare la propria linea-guida giuridicamente vincolante. Anche se, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, si dovesse decidere che la linea-guida può in linea di principio costituire una norma giuridicamente vincolante, quantomeno la sua portata sarebbe ambigua e l'interpretazione della Commissione colliderebbe con il principio della certezza del diritto. Il ricorrente fa valere anche che, alla luce dei fatti della causa, il comportamento della Commissione, che cerca di imporre la propria interpretazione della linea-guida 8, sia incompatibile con la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, il tentativo della Commissione di controllare in che modo il National Audit Office del Regno Unito redige il suo rapporto è, a parere del ricorrente, contrario al principio di sussidiarietà enunciato all'art. 5 del Trattato CE e concretizzato nell'art. 3, n. 1, del regolamento 1663/95. Infine, il ricorrente sostiene che la decisione contestata, qualora la Commissione asserisca di averla adottata sulla base di altre considerazioni, è viziata da un manifesto errore di giudizio.

⁽¹⁾ GU L 155 del 30.4.2003, pag. 123.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103-112.

⁽³⁾ Regolamento della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6)

Ricorso del sig. Kris Van Neyghem contro il Comitato delle Regioni, proposto il 15 luglio 2004

(Causa T-288/04)

(2004/C 251/47)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 15 luglio 2004 il sig. Kris Van Neyghem, residente in Tienen (Belgio), rappresentato dal sig. Dirk Janssens, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato delle Regioni.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 87/03;
- annullare qualsiasi altra decisione con essa connessa o ad essa conseguente;
- inquadrare il ricorrente nel grado B1, o quantomeno nel grado B4/4;
- condannare il Comitato delle Regioni alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, fin dal 1° dicembre 2002, è funzionario presso il Comitato delle Regioni. Il predetto impugna la decisione 26 marzo 2003, con la quale viene inquadrato nel grado B5, quarto scatto.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce difetto di motivazione dell'impugnata decisione, violazione dell'art. 5, n. 3, e degli artt. 31 e 32 dello Statuto, nonché violazione del principio di parità di trattamento.

Ricorso di Caremar S.p.A. e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 luglio 2004

(Causa T-292/04)

(2004/C 251/48)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 19 luglio 2004, Caremar S.p.A. e altri, con gli avvocati Gian Michele Roberti, Alessandra Franchi e Guido Bellitti, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione impugnata nella parte in cui considera come aiuti ai sensi dell'art. 87 del Trattato le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico corrisposte a Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.
- in via subordinata, annullare la Decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuti nuovi, e non come aiuti esistenti, le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico corrisposte a Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.
- condannare la Commissione alle spese di procedura

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-265/04 Adriatica di Navigazione e. a./Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.

Ricorso del Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-295/04)

(2004/C 251/49)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 luglio 2004 il Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén, con sede in Jaén (Spagna), rappresentato dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità – ipso iure – dell'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 864/04;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la disposizione sopra indicata, nella parte in cui include, esclusivamente per l'olio di oliva, la campagna 1999/2000, assieme alle altre tre previste per i restanti settori agricoli (2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003), ai fini della determinazione dell'aiuto diretto ai produttori.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere che la disposizione impugnata, oltre a non esser motivata e a comportare una violazione dell'obbligo di motivazione degli atti, è discriminatoria per determinate regioni e per moltissimi agricoltori, dato che nella campagna 1999/2000 la produzione in Andalusia, e soprattutto in Jaén, è stata assai scarsa. In tal modo, posto che l'aiuto viene calcolato tenendo conto della detta campagna, gli olivicoltori di Jaén, insieme ad altri di Cordova e Granada, risulteranno, per questo solo fatto, gravemente danneggiati dal punto di vista economico e verranno dunque discriminati.

Infine, la parte ricorrente deduce anche uno sviamento di potere.

Ricorso dei sigg. Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-297/04)

(2004/C 251/50)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 luglio 2004 i sigg. Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa, con domicilio in Jaén (Spagna), rappresentati dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità – ipso iure – dell'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 867/04;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono uguali a quelli dedotti nella causa T-295/04.

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004

(Causa T-304/04)

(2004/C 251/51)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 22 luglio 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione n. C(2004) 1812 fin del 19 maggio 2004, relativa alla dichiarazione di illegittimità, con intimazione di recupero, degli aiuti concessi dall'Italia (ai sensi della legge n. 394 del 1981) sotto forma di abbuono di interessi alla WAM s.p.a. per Euro 104 313,20 a decorrere dal 24 aprile 1996 ed Euro 106 366,60 a decorrere dal 9 novembre 2000 (aiuto di Stato n. C 4/2003/ (ex NN 102/2002)

- annullare ogni altro atto connesso e presupposto, eventualmente esistente, con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la nota della Commissione europea del 19 maggio 2004 n. C(2004) 1812 fin, relativa alla dichiarazione di illegittimità, con intimazione di recupero, degli aiuti concessi dall'Italia (ai sensi della legge n. 394 del 1981) sotto forma di abbuono di interessi alla WAM s.p.a. per Euro 104 313,20 a decorrere dal 24 aprile 1996 ed Euro 106 366,60 a decorrere dal 9 novembre 2000 (aiuto di Stato n. C 4/2003/ (ex NN 102/2002). La legge n. 394 del 1981 sosterebbe, in particolare, le imprese italiane desiderose di stabilire una filiale, uffici di rappresentanza, negozi e magazzini.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

- A) Violazione delle forme sostanziali per lesione del diritto di difesa, del principio di trasparenza e del principio del contraddittorio, per non aver mai la Commissione comunicato all'Italia copia della denuncia introduttiva del procedimento.
- B) Violazione delle forme sostanziali per lesione del diritto di difesa e vizio di motivazione per difetto d'istruttoria, per avere la Commissione omissso di effettuare sulla denuncia e sui successivi atti gli accertamenti necessari, mediante i poteri istruttori ad essa attribuiti dal regolamento di procedura n. 659/1999 ⁽¹⁾.
- C) Errore nella qualificazione dei fatti e violazione articolo 1 lett. B) dei regolamenti nn. 69/2001 ⁽²⁾ e 70/2001 ⁽³⁾ della Commissione, avendo la stessa erroneamente qualificato l'aiuto di cui si discute come «aiuto all'esportazione».
- D) Violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede, per avere la Commissione contestato la mancata comunicazione dell'aiuto, nonostante essa fosse al corrente della legge nazionale n. 394/1981. Invece, la finalità degli aiuti in questione non sarebbe direttamente connessa all'esportazione bensì avrebbe come finalità principale l'internazionalizzazione attraverso la costituzione di basi fisse di produzione all'estero.
- E) Violazione articolo 87 e segg. Trattato CE e difetto di motivazione. Viene affermato a questo riguardo che, nella Decisione impugnata, mai la Commissione spiega perché ed in quale misura un aiuto come quello in questione, individuale e di entità assai modesta, abbia attitudine ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Né la convenuta mai spiega in base a quali elementi si fondi l'asserita minaccia di falsare la concorrenza intercomunitaria, soprattutto a fronte di un aiuto assai limitato nell'ammontare.
- F) Violazione dell'articolo 4 regolamento n. 69/2001 e vizio di motivazione, per avere la Commissione applicato retroattivamente tale norma a fattispecie esaurita sotto la regola della disciplina previgente.
- G) Difetto di motivazione, illogicità, violazione del principio di equità e falsa applicazione dei regolamenti nn. 69 e 70 del 2001, avendo la Commissione commisurato l'ammontare della restituzione del contributo secondo criteri che dovrebbero essere considerati non pertinenti ed erronei.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, del 27.03.1999, p. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10, del 13.01.2001, p. 30)

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, del 13.01.2001, p. 33)

III

(Informazioni)

(2004/C 251/52)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 239 del 25.9.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 228 dell'11.9.2004

GU C 217 del 28.8.2004

GU C 201 del 7.8.2004

GU C 190 del 24.7.2004

GU C 179 del 10.7.2004

GU C 168 del 26.6.2004

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
